

# ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI



## QUADRO LEGISLATIVO

Art. 117 della Costituzione Italiana: l'immigrazione è materia di competenza esclusiva dello STATO

Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii. «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento di Attuazione del T.U.»

Circolare del Ministero della Salute n. 5/2000

## ACCORDO STATO-REGIONI DEL 20/12/2012

*“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”*

### OBIETTIVI DELL’ACCORDO

- Maggiore uniformità sul territorio nei percorsi di accesso al S.S.N.
- Raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative
- Semplificare la corretta informazione tra gli operatori sanitari

focus Riforma sanitaria Regione Lombardia LR 23/2015 ATS vs ASST

## ACCORDO STATO-REGIONI DEL 20/12/2012

*“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”*

### COSA HA ADOTTATO REGIONE LOMBARDIA

Iscrizione minori irregolari (circolare R.L. n. H1.2014.0002151 del 21.01.2014)

Iscrizione volontaria cittadini comunitari (circolare R.L. n. H1.2014.0020053 del 05/06/2015)

Iscrizione genitore di minore italiano che non può provvedere al versamento della quota volontaria (circolare R.L. n. H1.2014.0020053 del 05/06/2015)

modalità calcolo quota contributo iscrizione volontaria (nota mail R.L. del 19.02.2015 prot. n. 0023999)



# IL DIRITTO ALLA SALUTE

Titolo V – capo I (artt. 34, 35, 36) del Testo Unico

## TIPOLOGIE DEI BENEFICIARI DELL'ASSISTENZA SANITARIA

- Stranieri Iscritti al Servizio Sanitario Nazionale:
  - Obbligatoriamente
  - Volontariamente
- Stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
- Stranieri che entrano in Italia per motivi di cura (art. 36 T.U., accordi preventive con la Struttura Sanitaria vs motivi di salute)



# ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Art. 34 D.lgs. 286/98

Hanno diritto all'iscrizione obbligatoria:

–i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti che abbiano in corso un'attività lavorativa o siano iscritti alle ex liste di collocamento, nel rispetto della legislazione del lavoro, a prescindere dal fatto che il PdS sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o il motivo dello stesso non preveda l'iscrizione obbligatoria.

Ad esempio, i cittadini extracomunitari in possesso di Permesso di Soggiorno per "Motivi di Studio" o "Motivi Religiosi" qualora svolgono regolare attività lavorativa o svolgano un'attività per la quale ricevano una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (ad es., "Borse di Ricerca" erogati da Enti e/o Università italiane, le quali ancorché esenti dal prelievo fiscale - art. 4 della Legge 476/84 e ss.mm. -, sono soggetti alla disciplina fiscale, contributiva e infortunistica italiana ovvero contratti di lavoro parasubordinati assimilati ai COCOPRO ovvero parroco con attestazione di servizio rilasciato dalla Diocesi).

## ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Art. 34 D.lgs. 286/98

L'iscrizione al S.S.N. del cittadino straniero, in quanto assicurato obbligatoriamente, non solo consegue direttamente al provvedimento emanato da un'altra amministrazione ma ha altresì valore ricognitivo e non costitutivo del diritto all'assistenza sanitaria, proprio perché il diritto insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla Legge, pur in assenza di iscrizione al S.S.N. (valore retroattivo – alla data dell'ingresso in Italia).

La circolare del MdS n. 5/2000 sottolinea, inoltre, che, in presenza di tali requisiti non soltanto si deve provvedere, anche d'ufficio, all'iscrizione al S.S.N., ma, altresì, ad erogare immediatamente le prestazioni necessarie.

Con l'obbligatorietà si è voluta sancire la tutela della salute agli stranieri, che è anche **garanzia della salute di tutti**.

 **Ripercussione economica  
falso STP**

## ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Art. 34 D.lgs. 286/98

- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti per i seguenti motivi:
  - Lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo
  - Emersione dal lavoro irregolare
  - Iscrizione alle liste di collocamento - Attesa Occupazione
  - Motivi familiari (compresi i familiari ultra65enni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008) - Familiare extra-UE di cittadino comunitario/italiano
  - Cure mediche per gravidanza (marito e figli al seguito – sentenza corte costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000)
  - Motivi di salute (proroga di altro Permesso di Soggiorno, circolare MdS 5/2000) - Assistenza a minore (valido per lavoro)
  - Attesa adozione/Affidamento – minori non accompagnati/Recupero psico-fisico
  - Acquisto cittadinanza
  - Detenuti o sottoposti a misure detentive alla pena - Motivi di giustizia (ricorso o conversione PdS o art. 11, comma 1, lettera C bis D.P.R. 394/1999)



## ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Art. 34 D.lgs. 286/98

- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti per i seguenti motivi:
  - Richiesta di Protezione Internazionale
  - Permesso per Asilo/Asilo Politico/Rifugiato/ Protezione Speciale
  - Protezione Sussidiaria
  - Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
  - Minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del Permesso di Soggiorno, età inferiore ai 14 anni
  - Possessori di permesso CE o UE per soggiornanti di lungo periodo (Ex Carta di Soggiorno)
  - Motivi di Studio (proroga di altro Permesso di Soggiorno o lavoratore)
  - Motivi religiosi per coloro che svolgono un'attività lavorativa soggetta a ritenute fiscali (es., parroco)

## ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al S.S.R. nelle more dell'iscrizione al Servizio stesso.

Lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili della ASST nel cui territorio hanno la residenza anagrafica, ovvero, in mancanza di essa, **l'effettiva dimora**.

L'iscrizione è continuativa e retroattiva.

## ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

### *Modalità e durata dell'iscrizione*

In linea generale, qualora lo straniero sia in possesso di Permesso di Soggiorno in corso di validità, l'ASST procede all'iscrizione dell'interessato e dei familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Documenti:

- Codice Fiscale,
- Passaporto o documento d'identità equipollente,
- Copia del Permesso di Soggiorno,
- Autocertificazione di residenza, dichiarazione di domicilio o ospitalità.

La durata dell'iscrizione coincide con il periodo di validità del Permesso di Soggiorno/PdS UE o CE (ex Carta di Soggiorno).

## ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

### *Modalità e durata dell'iscrizione*

La domanda di rilascio/rinnovo dei seguenti PdS viene presentata previo appuntamento telefonico:

- affidamento di minore straniero;
- motivi di giustizia;
- gravidanza;
- per protezione sussidiaria;
- per protezione speciale;
- per richiesta asilo;
- carta di soggiorno familiare di cittadino UE/italiano.

In tali casi, considerati i tempi d'attesa che intercorrono dall'ingresso in Italia all'appuntamento fissato, essendo il cittadino non ancora in possesso della c.d. "ricevuta", è possibile iscrivere provvisoriamente gli interessati fino al giorno dell'appuntamento fissato in Questura.

## ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

### *Modalità e durata dell'iscrizione*

Qualora lo straniero non sia ancora in possesso del Permesso di Soggiorno e produca la “ricevuta della richiesta” dello stesso, si dovrà così procedere:

- prima iscrizione al S.S.R. della durata di 1 anno dalla data indicata sulla ricevuta (5 anni per i titolari di PdS UE o CE – ex carta di soggiorno);
- rinnovo dell'iscrizione al S.S.R., sempre previa presentazione della suddetta ricevuta, di sei mesi in sei mesi fino al rilascio del Permesso di Soggiorno (a posteriori, è possibile effettuare una verifica della pendenza della pratica per il rilascio del PdS presso la Questura trascorsi due anni dalla richiesta, al fine di accertare che l'istanza non sia stata revocata). Al fine di garantire continuità assistenziale e il corretto pagamento delle quote ai medici, i sei mesi decorrono dalla data di scadenza della prima iscrizione e così via.

## ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

### **Passaporto**

Fermo restando che ai fini dell'iscrizione è necessario esibire un documento d'identità valido, nel caso di passaporto scaduto, per procedere con l'iscrizione è necessario acquisire una dichiarazione del Consolato di riferimento certificante l'avvenuta richiesta del rinnovo del passaporto stesso.

### **Residenza - Dichiarazione di domicilio**

Il cittadino straniero è iscritto nelle liste degli assistiti ove ha di residenza ovvero domicilio abituale. La dichiarazione di domicilio può essere accettata, ai fini dell'iscrizione, solo se lo straniero è in possesso di valido Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia (che ha svolto già i dovuti controlli per il rilascio del PdS).

In tutti gli altri casi, lo straniero deve esibire la dichiarazione di ospitalità.

### **Codice Fiscale Provvisorio**

Il codice fiscale viene rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o assegnato dalla Questura. Nel caso in cui allo straniero non sia ancora stato attribuito il codice fiscale, e per evitare che nell'attesa venga attribuito impropriamente il codice STP, l'iscrizione al SSR può essere effettuata mediante assegnazione del codice fiscale provvisorio (categorie fragili). L'interessato, non appena assegnatogli il codice fiscale dagli Enti preposti, dovrà presentarsi allo sportello per regolarizzare la propria posizione.

## ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Il diritto all'iscrizione al S.S.R. cessa per:

- mancato rinnovo del permesso di soggiorno
- revoca o annullamento del permesso di soggiorno
- espulsione del cittadino straniero non comunitario

salvo che per tali casi l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti: in tali casi l'iscrizione sarà prorogata di 6 mesi in 6 mesi sino alla data di decisione del ricorso stesso.

Di fatto, nel caso di un provvedimento di rifiuto del rinnovo del Permesso di soggiorno, il provvedimento di sospensione degli effetti dello stesso crea una situazione che in buona sostanza elimina – sia pure temporaneamente fino a quando non verrà emanata una decisione definitiva con sentenza – ogni effetto conseguente causato dal provvedimento di rifiuto del rinnovo.

In altre parole, lo straniero che ottiene un'ordinanza di sospensione, emessa dall'autorità giudiziaria, del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere considerato come se si trovasse ancora nella situazione antecedente al rifiuto.

## AREA SCHENGHEN

La decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea del 20/12/2010 ha sancito l'abolizione dei visti d'ingresso di breve periodo (fino a 90 giorni nel semestre, ripetibili nel semestre successivo) nell'Area Schengen nei confronti dei cittadini dell'Albania e della Bosnia Erzegovina (dopo analogo decisione adottata nel 2009 in favore dei cittadini della Macedonia, Montenegro e Serbia). Tale decisione ha comportato notevoli problemi di carattere assistenziale ed economico per le Aziende Sanitarie italiane : in seguito a tale provvedimento non è più necessario il visto e per l'ingresso nei paesi dell'area Schengen (compresa l'Italia) è sufficiente il nuovo passaporto biometrico sul quale viene apposto un timbro d'entrata dall'autorità di frontiera del Paese d'ingresso, che ne attesta il regolare soggiorno per un periodo di 90 giorni anche non consecutivi nel semestre.





## AREA SCHENGHEN

Questa innovazione nel regime degli ingressi non ha assolutamente modificato la tutela sanitaria riservata a questi cittadini dall'ordinamento sanitario italiano. Essi sono a tutti gli effetti dei turisti, di norma titolari di una polizza assicurativa privata, e comunque soggetti in ogni caso al pagamento integrale delle prestazioni sanitarie. Non è comunque possibile l'emissione di codice STP, ai sensi dell'art. 35, comma 3 D.Lgs 286/1998, qualora trattasi di soggetti regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.



## Cittadini stranieri IRREGOLARI

### Quando un cittadino straniero è irregolare?

1. Quando è in possesso di Permesso di Soggiorno scaduto e non abbia presentato domanda di rinnovo;
2. Persona entrata legalmente sul territorio e vi resta per un tempo superiore al previsto (“overstaying”, cioè soggiornanti oltre il tempo consentito) - visto d’ingresso scaduto – timbro ingresso sul passaporto;
3. Sia entrato in Italia illegalmente.



## Cittadini stranieri IRREGOLARI

Cittadini stranieri entrati clandestinamente o titolari di PdS scaduto o, comunque non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale.

Per i cittadini irregolari non è prevista l'assistenza Medico Generica. A tali assistiti vengono garantite le prestazioni urgenti e/o essenziali presso i servizi territoriali ad accesso diretto (ambulatorio migranti, ambulatorio malattie a trasmissione sessuale, consultori, sert, ambulatori igienistici, Strutture Ospedaliere Pubbliche o private accreditate).

**CURE URGENTI:** cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

**CURE ESSENZIALI:** Prestazioni, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute. E' stato, altresì, affermato dalla legge il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento morboso.

Interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura (tutela maternità e gravidanza, salute del minore, vaccinazioni, profilassi internazionale, diagnosi e cura malattie infettive,), assistenza farmaceutica, assistenza protesica.

**Scienza e coscienza del medico = responsabilità del medico**

## Cittadini stranieri IRREGOLARI

Di norma non esiste il principio della gratuità delle prestazioni erogate dal S.S.N. ai cittadini non iscritti. Lo straniero non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno è tenuto a pagare le prestazioni per intero secondo le tariffe previste, a meno che non si dichiari indigente.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli assistiti stranieri irregolari qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa sanitaria a parità con il cittadino italiano (Art. 35, c. 4 T.U.), in particolare:

- Le prestazioni sanitarie di primo livello
- Pronto soccorso
- Tutela maternità e gravidanza
- Patologie esenti
- Esenzioni connesse all'età o gravi stati invalidanti
- Vaccinazioni obbligatorie

Il codice **X01** deve essere utilizzato quando il cittadino straniero privo di PdS ed in possesso di codice STP, non abbia risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket e quale assistito che non goda ad altro titolo dell'esenzione.



## ATTRIBUZIONE CODICE STP

Circolare Ministero Salute n. 5 del 24 marzo 2000

- Il codice STP è un codice identificativo sostitutivo al Codice Fiscale, composto da 16 caratteri alfanumerici.
- Tutte le prestazioni, e prescrizioni e le pratiche di rendicontazione saranno effettuate mediante l'utilizzo del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente);
- Il codice STP deve essere attribuito in sede di PRIMA erogazione dell'assistenza, è riconosciuto su tutto il territorio nazionale, validità sei mesi RINNOVABILE;
- Lo stato di indigenza del soggetto viene attestato al momento dell'assegnazione del codice STP mediante sottoscrizione di una dichiarazione anch'essa con valore 6 mesi, ma non è rinnovabile. Pertanto una volta scaduto lo straniero dovrà sottoscriverne un'altra se verte ancora nelle medesime condizioni.

## STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NON ISCRIVIBILI AL S.S.R.

Art. 34, c. 3 T.U. 286/98 – Art. 42, c. DPR 394/99

- Gli stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.R. e nemmeno in forma volontaria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, o altrimenti pagare per intero tutte le cure e prestazioni eventualmente ricevute.
- Le tariffe applicate sono quelle riportate nei nomenclatori regionali vigenti sia per i ricoveri che per le prestazioni specialistiche.
- Queste persone non possono iscriversi al S.S.N.
  
- Rientrano in questi casi i cittadini stranieri per turismo o per affari che, generalmente, soggiornano sul territorio italiano per meno di tre mesi.

## VISTO PER SOGGIORNO BREVE

### Assicurazione sanitaria di viaggio

Il regolamento 810/2009 istituisce un codice comunitario visti e la decisione europea C(2010) 1620 del 19.03.2010 il manuale per il trattamento delle domande di visto per soggiorno breve.

Copertura minima di 30.000,00 euro per le spese di cure mediche urgenti e/o ricoveri ospedalieri d'urgenza e le spese di rimpatrio, salvo eccezioni.